



COMUNE DI MELANO

REGOLAMENTO

SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

Il Consiglio comunale di Melano, richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;

d e c r e t a :

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione e competenza

¹Il presente Regolamento (in seguito detto "Regolamento") si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio comunale.

²Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.

³Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che non possono disporre di posteggi privati.

⁴Il Municipio può destinare dei posteggi coperti per i residenti, autorizzandone l'uso mensilmente o annualmente.

Art. 2 Scopo

Il Regolamento persegue lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza.

Art. 3 Uso e pagamento

¹L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti e poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

²Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti e poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio (per esempio zona a disco orario), si può prescindere da queste prescrizioni.

³In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali il Municipio deciderà di volta in volta.

⁴Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza e entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.

⁵L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

CAPITOLO 2 – AUTORIZZAZIONI

Art. 4 Utenti

¹Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo.

²Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:

- gli abitanti del nucleo;
- i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- i soggiornanti in residenze secondarie;

³Il Municipio può rilasciare permessi speciali di breve durata, in aggiunta a quanto previsto dal cpv. 1.

⁴Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. In caso di scarsità persistente di posteggi il Municipio può limitare per ciascuna categoria di zona di parcheggio il numero di autorizzazioni.

⁵L'autorizzazione è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Art. 5 Effetti e validità

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.

²L'autorizzazione è limitata alla zona di posteggio per cui è stata rilasciata, e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

³L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile.

Art. 6 Procedura

¹La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione.

²L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il numero di targa del veicolo, la zona e il periodo di validità della stessa.

³Gli utenti che lavorano nel Comune devono inoltre presentare un documento che certifichi l'esercizio dell'attività professionale a Melano.

⁴Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

⁵L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

⁶Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

Art. 7 Revoca

¹L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

²Essa può inoltre essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.

CAPITOLO 3 – TASSE

Art. 8 Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)

¹La tassa di posteggio raccolta per mezzo di parchimetri nel nucleo e nelle immediate vicinanze è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, in funzione del luogo e dei bisogni della circolazione, fra un minimo di CHF 0.50 e un massimo di CHF 3.00 l'ora.

³Il Municipio può, in determinati posteggi, concedere la prima mezz'ora gratis, allo scopo di incentivare i commerci.

Art. 9 Ammontare delle tasse di posteggio per il car pooling (parchimetro)

La tassa per gli appositi posteggi destinati al car pooling può variare da un minimo di CHF 5.00 ad un massimo di CHF 10.00 al giorno.

Art. 10 Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti)

¹Le tasse contemplate al capitolo 2 per l'ottenimento delle autorizzazioni, sono stabilite dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi:

annuali

- a) Residenti: da CHF 100.00 a CHF 300.00
- b) Operatori economici: da CHF 100.00 a CHF 300.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da CHF 100.00 a CHF 300.00

mensili

- a) Residenti: da CHF 10.00 a CHF 30.00
- b) Operatori economici: da CHF 10.00 a CHF 30.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: CHF 10.00 a CHF 30.00

Giornaliera oppure permessi speciali di breve durata (nuovo)

- a) Residenti: da CHF 5.00 a CHF 10.00
- b) Altri: da CHF 8.00 a CHF 15.00

²La tassa annua è ridotta nella misura del 50 % quando l'autorizzazione è richiesta dopo il 30 giugno di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi pro rata temporis.

Art. 11 Ammontare delle tasse posteggi riservati ai residenti

La tassa d'uso di posteggi coperti riservati ai residenti di cui all'art. 1 cpv. 4 è definito dal Municipio ritenuto un minimo di CHF 80.00 al mese ed un massimo di CHF 150.00.

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Applicazione, interpretazione e contestazioni

¹L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana decisioni o specifiche Ordinanze, in particolare stabilisce i settori di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 cpv. 2 e fissa le tasse.

²Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 13 Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite a norma delle leggi stradali in vigore.

²Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

- a) La multa
- b) La revoca dell'autorizzazione

³Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 14 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal Municipio, ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del 4 novembre 2013

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, mediante decisione del 8 gennaio 2014